

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Gianfranco Tobia, dall'avv. Federico Vecchio, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 22 febbraio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

(112) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO VIVIANO (tesserato Brescia Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 92 COMMA 1 NOIF (nota n. 1547/012pf07-08/SP/ma del 6.12.2007)

letto il deferimento, letta la memoria difensiva depositata dal difensore del calciatore Viviano, letti gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale, avv. Andrea Magnanelli, che ha concluso per l'accoglimento del deferimento proposto e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) a carico del deferito, sentito il difensore del Viviano, avv. Luca Albano, che ha concluso, in via principale, per il proscioglimento e, in via subordinata, per l'irrogazione di una sanzione minima di importo simbolico o comunque ritenuta di giustizia

OSSERVA

La Procura Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione Disciplinare, il calciatore Emiliano Viviano *"per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del CGS, anche in relazione all'art. 92, comma 1, delle NOIF,"* per non avere dato esecuzione, nei termini di rito, al lodo arbitrale pronunciato in data 26 marzo 2007 dalla Camera Arbitrale della FIGC, con cui era stato condannato al pagamento, nei confronti del suo agente sig. Claudio Orlandini, della somma di € 48.992,00, oltre alle somme anticipate a titolo di acconto sul funzionamento del Collegio Arbitrale.

Il deferito sostiene di non aver dato esecuzione al lodo nei termini per indisponibilità economiche e, in ogni caso, di essersi comunque adoperato affinché il pagamento della somma venisse effettuato dalla propria Società di appartenenza attraverso la trattenuta del quinto del suo stipendio mensile, senza, tuttavia, fornire prova documentale di tale assunto.

Il deferimento è fondato e va accolto.

E infatti, considerato che l'intervenuta abrogazione dell'art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato B del Regolamento per l'esercizio dell'Attività di Agenti di Calciatori, entrato in vigore il 1° febbraio 2007, non spiega alcun effetto sull'efficacia esecutiva della pronuncia arbitrale, il mancato spontaneo adempimento nel termine di trenta giorni dal pronunciamento del lodo integra la violazione dell'art.1 del CGS.

Quanto alla sanzione, questa Commissione, tenuto conto dell'intervenuto successivo pagamento della somma dovuta ritiene congrua la sanzione dell'ammenda nella misura di €2.000,00 (duemila/00).

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga al calciatore Emiliano Viviano la sanzione dell'ammenda di €2.000,00 (duemila/00).

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 22 febbraio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

**(113) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAX PINCIONE (Presidente Pescara Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETA' PESCARA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMI 1 E 2) (nota n. 1674/10pf07-08/SP/en del 13.12.2007)**

Visti gli atti;

letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 13 dicembre 2007 nei confronti:

- del sig. Max Pincione, Presidente della Società Pescara Calcio spa per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 35 e 38, commi 1 e 2, Regolamento Settore Tecnico per aver consentito al sig. Vincenzo Vivarini di svolgere funzioni di allenatore della prima squadra anche se tesserato come "collaboratore" della prima squadra e dunque sprovvisto della necessaria abilitazione;
- del Pescara Calcio spa per violazione dell'art. 2, comma 4, CGS (oggi art. 4, commi 1 e 2 CGS) per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento al fatto sopra denunciato;

Esaminata la memoria depositata in giudizio in data 15 febbraio 2008 dal Pescara Calcio Spa con la quale si segnala che il Vivarini ha sempre svolto un ruolo di collaborazione con i tecnici della prima squadra che si sono succeduti nel tempo (Ballardini, Di Battista, De Rosa) e conseguentemente si chiede il proscioglimento della Società da ogni addebito.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Andrea Magnanelli il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi tre di inibizione per il sig. Max Pincione; ammenda di euro 5.000,00 per il Pescara Calcio Spa.

Ascoltato altresì l'avv. Luciano Ruggiero Malanini, nell'interesse del Pescara Calcio mentre non è comparso il sig. Max Pincione;

Valutato che attraverso una attenta lettura della Relazione dell'Ufficio Indagini è emerso che:

- in data 3 giugno 2007, in occasione della partita Pescara–Brescia, il sig. Vivarini sedeva sulla panchina del Pescara e dava continue istruzioni a tutta la squadra sostituendosi all'allenatore De Rosa, pur presente sulla stessa panchina;

- in sede di interrogatorio il sig. Vivarini confermava di avere avuto rapporti molto stretti con il De Rosa e che in occasione della partita Pescara–Brescia, causa particolari circostanze, avrebbe tenuto un comportamento particolarmente attivo;
- le testimonianze rese dai calciatori Papini, Aquilani ed Olivieri non confermano gli assunti del deferimento che, pertanto, trova giustificazione esclusivamente per i comportamenti tenuti in occasione della partita Pescara – Brescia;
- che, in ogni caso, lo svolgimento da parte del Vivarini di mansioni non autorizzate sono confermate dalla rassegna stampa nella quale il Viviani viene individuato come l'allenatore del Pescara Calcio;

Ritenuto che è dunque ipotizzabile che al Vivarini in un momento di particolare difficoltà della Società siano stati affidati compiti che non avrebbe potuto svolgere e che detti compiti siano stati dal Vivarini stesso in concreto svolti;

Rilevato che avendo comunque svolto il Vivarini la propria attività (di collaboratore della prima squadra) sempre al fianco di allenatori abilitati, l'addebito non può essere considerato di particolare gravità giacché possono soltanto ravvisarsi comportamenti non legittimi interferenti con l'attività altrui;

Precisato che a carico del sig. Max Pincione non risultano accertati comportamenti censurabili;

Valutato che il Pescara calcio va dunque sanzionato solo per responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dai propri tesserati Vivarini e De Rosa nella particolare fattispecie sopra meglio descritta

P.Q.M.

In parziale accoglimento del deferimento:

proscioglie il sig. Max Pincione;

irroga la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a carico del Pescara Calcio SpA.

**(116) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KELION OSTAKU (calciatore tesserato AS Noicattaro Calcio Srl) E ANDREA BOFFOLI (dirigente accompagnatore ufficiale AS Noicattaro Calcio Srl) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E DELLA SOCIETA' AS NOICATTARO CALCIO Srl PER VIOLAZIONE ART. 46 COMMA 6 CGS NONCHE' ART. 4 COMMA 2 CGS (nota n. 1436/249pf07-08/SP/en del 26.11.2007)**

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore Ostaku Keljon, il dirigente Andrea Boffoli e l'AS Noicattaro Calcio Srl, per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato in data 22/9/2007 una gara per la società Noicottaro senza averne titolo perché non tesserato; il secondo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore Ostaku Keljon non ne avesse titolo; la società AS Noicattaro Calcio Srl ai sensi dell'art. 46, comma 6, CGS per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione della gara del Campionato Nazionale "Dante Berretti", nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4,

comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS.

Effettivamente è provato che il calciatore extracomunitario Osteku Keljon in data 22/9/07 ha preso parte alla gara Noicattaro–Crotone del Campionato Nazionale Dante Berretti come risulta inconfutabilmente dalla distinta di gara.

In tale data il calciatore non era ancora regolarmente tesserato. Infatti ai sensi dell'art. 39 comma 3 NOIF il tesseramento ha efficacia a partire dalla data di concessione del visto di esecutività da parte della Lega competente. Nella fattispecie, l'Ufficio tesseramenti in data 25/9/07 ha richiesto alla società di appartenenza l'ulteriore necessaria documentazione non ancora inviata e solo in data 11/10/07 ha comunicato alla Società AS Noicattaro Calcio che il visto di esecutività era stato concesso in data 10/10/07 e che il tesseramento era in corso a partire dalla data della comunicazione.

Non vi è dubbio pertanto che alla data del 22/9/07 il calciatore deferito non avesse titolo per partecipare alla gara Noicattaro-Crotone.

Ciò comporta anche la responsabilità disciplinare del Boffoli Andrea, all'epoca dirigente accompagnatore della squadra, che sottoscrivendo la distinta di gara ha dichiarato contrariamente al vero che Osteku Keljon era regolarmente tesserato.

La partecipazione alla gara citata di un calciatore non avente titolo comporta provvedimenti disciplinari anche a carico della Società Noicattaro. Essendo decorso il termine di cui all'art. 46 comma 3 CGS si applica alla fattispecie la norma di cui all'art. 46 comma 6 CGS. Inoltre la società Noicattaro risponde anche per l'operato dei propri tesserati a titolo di responsabilità oggettiva.

Il deferimento quindi merita accoglimento e sanzioni congrue appaiono quelle della squalifica per una giornata per il calciatore Ostaku Keljon, dell'inibizione per mesi tre per Boffoli Andrea e di tre punti di penalizzazione per l'AS Noicattaro.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e applica ai deferiti le seguenti sanzioni:

Una giornata di squalifica per Ostaku Keljon, mesi tre di inibizione per Boffoli Andrea e tre punti di penalizzazione per la Società AS Noicattaro Calcio Srl da scontarsi nel campionato Berretti della corrente stagione 2007-2008.

Il Presidente della C.D.N.  
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

**Pubblicato in Roma il 22 febbraio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete